

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.25 MARZO 2019
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- MALASANITÀ:
GIUDIZIO PENALE O AZIONE CIVILE?
I PRO E I CONTRO DELLE DUE "STRADE"
A DISPOSIZIONE PER OTTENERE GIUSTIZIA
- L'INFORTUNIO "EXTRA-SPORTIVO"
DELL'ATLETA NELL'OTTICA
DEL SUO "DATORE DI LAVORO"
- "FEMMINICIDIO", UN REATO ANCORA
"SCONOSCIUTO" AL CODICE
LE TROPPE LACUNE DEGLI
INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA

- **Risarcita anche la nipote non convivente per la morte del nonno**

Ciò che conta per il giudice, ai fini della risarcibilità, è la perdita di un affetto, non la coabitazione





Editore e proprietario:
Valore S.p.A.
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ernes Trovò, Marco Frigo
e Nicola De Rossi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
29.03.2019

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
**Vengono davvero tutelati
i diritti dei minori?**



P2

**Malasanità:
giudizio penale o azione civile?**
I pro e i contro delle due "strade"
a disposizione per ottenere giustizia



P8

**L'infortunio "extra-sportivo"
dell'atleta nell'ottica
del suo "datore di lavoro"**



P14

**"Femminicidio", un reato ancora
"sconosciuto" al codice**
Le troppe lacune degli interventi
legislativi in materia

P20

INTERVISTA / Fulvio Giardina
**Un'autentica "ricostruzione"
della persona lunga anni**
Il difficile percorso dei minori
coinvolti nei femminicidi

Studio3A
**breaking
news**

P26

IL CASO
**Risarcita anche
la nipote non convivente
per la morte del nonno**
Ciò che conta per il giudice,
ai fini della risarcibilità,
è la perdita di un affetto,
non la coabitazione

P29

CONVEGNI
**Perché non ci siano più altre
"Mariarche" o altre "Irine"**
Il convegno sulla violenza
contro le donne promosso
da Studio3A a San Donà

P30

SOCIALE
"Ci meritiamo tutti la Serie A"
Il "magico" 2018 del
Padova Millennium Basket Studio3A

P32

SOCIALE
**A Studio3A
non basta un cuore,
ce ne vogliono 3**
Nasce 3A Insieme,
il nuovo brand
per il sociale

P33

LA STRUTTURA
**La nuova sede
Di Bari**

P34

MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Studio 3A risponde

P36 e P37

LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale

LA STRUTTURA
**La solidità di un gruppo per dare
valore ai diritti**

LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...



EDITORIALE

diritto e tutela



VENGONO DAVVERO TUTELATI I DIRITTI DEI MINORI?

I minori dovrebbero essere i soggetti a cui si riservano le maggiori attenzioni, la tutela dei loro diritti dovrebbe venire prima di tutto: è una delle cosiddette "leggi non scritte", nel senso che questo concetto universale va anche al di là delle previsioni legislative. Ma è veramente così? C'è voluta una lunga ed estenuante causa, e una "cristallina" sentenza da parte di un giudice illuminato, per decretare il diritto di una ragazza ad essere risarcita per la morte a causa di un incidente stradale del nonno: la compagnia di assicurazione si opponeva adducendo il vetusto requisito della "coabitazione", come se non importasse il fatto che si trattava dell'unica nipote della vittima, che i due abitavano a poche centinaia di metri di distanza, che la loro frequentazione era giornaliera e il loro legame d'affetto "speciale" e assolutamente meritevole di essere valorizzato. Per una questione a cui la giustizia ha finalmente dato una risposta degna di tal nome, rimangono però ancora tante, gravi lacune su come le Istituzioni (non) sostengono i familiari delle vittime che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e che, anzi, sono vittime essi stessi. Alludo, in particolare, ai figli delle donne uccise da mariti o da ex coniugi e compagni, che vengono definiti "vittime collaterali" del femminicidio, ma che in realtà lo sono a tutti gli effetti. Parliamo di bambini e ragazzi reduci da anni di violenze "assistite", viste cioè con i loro occhi quand'anche non subite, e che non di rado sono stati persino

impotenti e atterriti "spettatori" del crimine finale. Minori che restano orfani dall'oggi al domani, e spesso di entrambi i genitori - la mamma crudelmente ammazzata e il padre in carcere -, che vengono affidati a nonni e zii, quando ci sono e quando va bene, perché non è infrequente l'affidamento ai servizi sociali. Ragazzini che dentro portano cicatrici inimmaginabili, che hanno bisogno per anni di supporto psicologico e anche di sostegno economico per sperare in un futuro come tutti gli altri, per poter continuare gli studi, per poter pensare ad un progetto di vita. Ma per loro il risarcimento, che non è un capriccio ma una necessità, tante, troppe volte resta un miraggio, una chimera. I giudici stabiliscono provvisoriamente che spesso e volentieri restano solo sulla carta, perché gli assassini sono (o risultano) nullatenenti. Dovrebbe intervenire lo Stato, anzi deve: la Comunità Europea per questo ha sanzionato l'Italia, che è stata obbligata a emanare una legge per risarcire le vittime di crimini violenti, maturata soltanto nel 2016. Ma, al di là del ritardo e anche della burocrazia e dei requisiti reddituali richiesti per accedere a questo fondo, non può non colpire quanto lo Stato italiano destina a questi suoi figli più sfortunati: al massimo 8.400 euro. Purtroppo, si vede anche da qui quanto poco l'Italia creda e investa nelle giovani generazioni e quanto grande sia il divario con gli altri partner europei.

Dott. Ermes Trovò

MALASANITÀ: GIUDIZIO PENALE O AZIONE CIVILE?

I pro e i contro delle due
“strade” a disposizione
per ottenere giustizia

LE VARIE POSSIBILITÀ DI GESTIONE DI UN CASO DI RESPONSABILITÀ MEDICA

Le diverse problematiche
dell'approccio penalistico
e della pretesa risarcitoria

MORTE DELLA NEONATA: PROCESSO AL PRIMARIO IN CORSO, FAMIGLIA GIÀ RISARCITA

Mentre nel procedimento penale
è scontro tra periti, l'ospedale
ha già liquidato il danno



LE VARIE POSSIBILITÀ DI GESTIONE DI UN CASO DI RESPONSABILITÀ MEDICA

LE DIVERSE PROBLEMATICHE DELL'APPROCCIO PENALISTICO E DELLA PRETESA RISARCITORIA

In tema di responsabilità medica è capitato di chiedersi, nelle more della gestione dei numerosi casi, quale strada, fra quelle messe a disposizione dall'ordinamento italiano, fosse la più garantista nei confronti del soggetto che lamenta una lesione del diritto alla salute propria o dei prossimi congiunti. Basandoci sull'attuale assetto legislativo di una disciplina in continua evoluzione possiamo individuare plurimi approcci ai casi di malpractice. La scelta può essere quella di rivolgersi agli organi della giustizia penale o, in alternativa, coltivare una pretesa civilistica che miri al risarcimento del danno. Anche all'interno di questa eventualità si può decidere, alternativamente, di agire nei confronti della struttura presso la quale il danno si sostiene essersi verificato o nei confronti del singolo sanitario ritenuto responsabile. Anche la fase della conciliazione ha subito un cambio di equilibri ad opera delle recenti riforme ed è perciò distante dall'essere lineare e prevedibile nei suoi esiti. Tentiamo dunque di fare ordine fra le diverse opzioni che possono delinearsi in materia. Partiamo da una doverosa premessa, tutt'altro che scontata, per comprendere quale sia l'obiettivo che perseguiamo: il diritto penale rientra nel più ampio insieme del diritto pubblico, che possiede come caratteristica fondante quella di rappresentare gli interessi di una collettività, e in forza di ciò regola i rapporti fra due soggetti in posizioni impari, ovvero il cittadino (titolare di diritti) e lo Stato (entità che detiene un potere e dal quale promanano le leggi poste alla base di una determinata società). Il diritto civile rientra, invece, nel novero del diritto privato, ovvero quel diritto che regola i rapporti fra soggetti pari: due soggetti privati della medesima comunità. La premessa, che pare ovvia, acquista un significato dal momento in cui ci si rapporta con la prima delle scelte da operare nel rivendicare la lesione di un diritto in ambito di responsabilità medica: si dovrà cercare una tutela dall'ordinamento penale o dall'ordinamento civile?

Il diritto penale prevede che lo Stato intervenga qualora sia violata una norma inderogabile e perciò nel caso in cui la condotta medica abbia prodotto un effetto valutato con disvalore dall'ordinamento e rientrante in una precisa fattispecie di reato. A proposito la recente legge Gelli-Bianco ha inserito nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".

Senza soffermarci sull'analisi della norma ci limitiamo a sottolineare come il legislatore abbia sentito l'esigenza di tassativizzare l'ipotesi delittuosa dell'esercente professioni sanitarie con il chiaro intento di circoscriverla e definirne il più possibile i contorni.

Una volta che la notizia criminis viene portata a conoscenza della Procura, il sanitario individuato viene indagato e, in caso vengano raccolti elementi sufficienti a sviluppare una tesi accusatoria, l'indagato viene rinviato a successivo giudizio penale per l'accertamento della sua responsabilità.

Lo Stato ha perciò un interesse pubblico nel perseguire un'ipotesi di reato qualora essa sia individuata nella sua fattispecie e commessa da un soggetto preciso che tuttavia è, quantomeno astrattamente, una figura preposta alla cura delle persone di una comunità. Ci confrontiamo dunque con due dei principi fondamentali del sistema penale, quelli per cui: a) la responsabilità penale è personale, b) il reato deve essere tassativamente individuato dal codice.

Aggiungiamo pure al quadro il fatto che la legge Gelli-Bianco ha un preciso intento in materia di colpa medica, ossia quello di scoraggiare azioni rivolte verso il singolo sanitario per convogliarle verso la struttura che ha svolto le cure. Se è vero che gli intenti dei legislatori sono destinati ad essere "plasmati" dagli operatori del diritto, è senz'altro fondato parlare di un orientamento legislativo che, in questo momento storico di difficoltà del sistema sanitario, trasuda un certo favor nei confronti del medico.

Altro elemento centrale della questione è la natura della prova penale.

Ammettiamo che il Pubblico Ministero abbia ritenuto, alla chiusura delle indagini, di possedere sufficienti elementi per sviluppare una tesi accusatoria nei confronti del medico. Chiederà il rinvio a giudizio e potrà aprirsi la fase del processo vero e proprio.

Quel che accade in questa fase è che il Pubblico Ministero dovrà dimostrare che quel preciso reato è ascrivibile con ragionevole certezza a quell'operatore sanitario. L'onere di provare la colpevolezza pesa tutto sull'accusa, la quale deve portare alla conoscenza del giudice tutti gli elementi perché questi pronunci sentenza di condanna, che potrà essere statuita soltanto in caso in cui l'imputazione risulti provata "oltre ogni ragionevole dubbio". Ecco che viene a delinearsi un altro principio cardine del nostro sistema penale: la presunzione di non colpevolezza fino a prova contraria. Non è l'imputato a dover provare la propria innocenza, la quale viene presunta dall'ordinamento, ma l'accusa a doverne provare interamente la colpevolezza.

Si aggiunga la complessità che caratterizza la scienza medica, il

suo continuo mutamento e gli inevitabili cambi di prospettiva, a volte radicali, che caratterizzano ogni disciplina scientifica, che per sua intima tensione si muove costantemente verso il tentativo di superare se stessa.

Ultima, ma non meno importante, è la questione della risarcibilità civile del danno che, seppur venga coltivata in sede penale, viene frequentemente demandata dal giudice ad un autonomo e separato accertamento civile perché se ne determini la consistenza. Ecco che all'esito di un giudizio penale tutt'altro che rapido, la parte civile potrebbe vedersi costretta a rimettersi anche all'apprezzamento del giudice civile per conoscere l'ammontare del risarcimento al quale ha diritto. Ciò detto, non tutti gli aspetti dell'accertamento penale sono da trascurare nell'iter di gestione di un caso di malpractice. Si pensi al caso del paziente che muore in circostanze sospette all'interno della struttura ospedaliera: le fasi concitate delle ore successive possono assumere un'importanza chiave per l'accertamento di eventuali responsabilità sanitarie nel decesso.

Attivare gli organi inquirenti con una denuncia avrà come prevedibile risposta l'immediata disposizione dell'autopsia sul cadavere del defunto. L'esame autoptico ha la caratteristica di rientrare fra quelli che il Codice di Procedura Penale descrive come "accertamenti tecnici non ripetibili" (art. 360 c.p.p.), perché è evidente come esso riguardi "persone, cose o luoghi il

cui stato è soggetto a modificazione"; il corpo del defunto, che di lì a poco verrà seppellito, inizia immediatamente i suoi processi di cambiamento chimico-fisici, ragion per cui, se non vengono individuati tempestivamente gli elementi utili alla ricerca delle cause della morte, questi potrebbero andare irrimediabilmente perduti, e con loro la prova di una possibile responsabilità nel decesso.

Le operazioni peritali svolte in sede di autopsia mirano, perciò, alla raccolta di elementi che consentano uno studio approfondito sulle cause della morte. Le risultanze saranno destinate a confluire nel processo come prova, garantita nel contraddittorio dalla partecipazione delle parti interessate durante l'accertamento. Si comprende dunque facilmente come il valore di una prova di questa precisione scientifica possa avere un peso anche in ambito civilistico o conciliativo. Esplorati limiti e pregi del procedimento penale, ci accingiamo a delineare quale alternativa viene offerta dalla giustizia civile. L'ovvio riferimento è la legge n. 24 del 2017 (Legge Gelli-Bianco) che ha tentato di razionalizzare la materia e introdurre dei punti fermi in tema di malpractice.

L'intento della novella, già sottolineato, di canalizzare la pretesa risarcitoria verso l'assicuratore della struttura sanitaria non esclude tuttavia la possibilità della parte attoria di agire anche nei confronti del singolo operatore sanitario. Tale scelta diviene tuttavia sconsigliata per la diversa natura della responsabilità



in capo ai due soggetti.

La Legge Gelli-Bianco, a tal proposito, stabilisce che la struttura sanitaria (sia pubblica che privata) è legata al paziente da un rapporto contrattuale, e risponderà dunque, nei suoi confronti, a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218, 1228 c.c.); il singolo operatore sanitario dipendente (escluso quindi il lavoratore autonomo) risponderà invece per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). La differenza introdotta da questo "doppio binario" è consistente per due motivi fondamentali: il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'onere della prova.

Nella responsabilità extracontrattuale, quando si agisce nei confronti dell'operatore sanitario, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni e l'onere della prova del danno subito grava sulla parte che agisce per ottenere predetto risarcimento.

Viceversa, in ipotesi di responsabilità contrattuale, quando si agisce nei confronti della struttura, la prescrizione è raddoppiata a dieci anni e l'onere della prova viene invertito: sarà la parte convenuta in giudizio a dover provare di aver ottemperato ai suoi doveri contrattuali.

Non è secondario, peraltro, sottolineare che in sede di contenzioso civile, qualunque sia la scelta operata, la prova da raggiungere per ottenere il risarcimento del danno non è una prova che deve avvicinarsi alla certezza (come invece dev'essere nel giudizio penale), ma è sufficiente si provi la propria tesi con la formula del "più probabile che non", quindi in termini probabilistici.

La legge Gelli-Bianco tenta anche di favorire la soluzione stragiudiziale della controversia, introducendo l'Istituto dell'Accertamento Tecnico Preventivo con finalità conciliative (art. 696 bis c.p.c.). Questa fase, condizione di procedibilità per il futuro giudizio, assume le sembianze di una fase paragiudiziarla per il suo rimanere esterna al processo vero e proprio ma, al contempo, per il suo iscriversi all'interno di una attività svolta sotto il controllo del Tribunale, che ne deve garantire l'imparzialità.

La fase di ATP vede il confronto tra i consulenti medici individuati dalle parti e i consulenti peritali individuati, fra periti terzi ed imparziali, dal Tribunale competente. Questi ultimi, all'esito dell'esame, redigeranno una relazione nella quale si pronunceranno sulla sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta medica ritenuta errata e il danno.

All'esito di questa fase si avrà una prova, formata in contraddittorio tra le parti, che potrà essere utilizzata per una trattativa stragiudiziale e che avrà il peso di una risultanza formata in ambito processuale (per tale motivo potrà essere acquisita come prova nell'eventuale successivo giudizio di merito).

Nonostante l'apprezzabile intento deflativo del legislatore, i tentativi di conciliazione stragiudiziale, anche all'esito di Accertamento Tecnico Preventivo, hanno negli ultimi anni subito una battuta d'arresto a causa dei meccanismi assicurativi che regolano i rapporti tra le strutture ospedaliere e le compagnie assicurative. Se da un lato la legge ha tentato di convogliare le pretese risarcitorie sulle assicurazioni, dall'altro

queste ultime hanno attivato gli adeguati "anticorpi" atti a scongiurare il disastroso fenomeno della "corsa al risarcimento". Infatti, le condizioni di polizza poste nei confronti dei propri assicurati prevedono franchigie di elevato valore che solo dopo essere state valicate permettono l'intervento della compagnia assicurativa. A titolo di esempio prendiamo il caso dell'ospedale Alfa, assicurato con la compagnia Beta con una franchigia di € 500.000. Il primario ortopedico dell'Ospedale opera un paziente per una lieve frattura alla gamba, ma durante l'intervento sorgono delle complicanze circolatorie che richiedono l'amputazione dell'arto. Il paziente si rivolge ad un professionista del risarcimento e la sua menomazione permanente viene stimata con un valore di € 800.000, confermato all'esito dell'ATP.

In questo caso la compagnia assicurativa dovrebbe erogare, a titolo di risarcimento del danno, la somma che va da € 500.000 ad € 800.000, perciò € 300.000. I restanti € 500.000 (quelli che rientrano nel limite di franchigia) li dovrà risarcire direttamente l'ospedale con le apposite casse istituite ai fini di autoassicurazione.

La trattativa stragiudiziale, seppur caldeggiata dalla legge n. 24/2017, incontra dunque l'ostacolo delle franchigie assicurative e della - comprensibile - resistenza delle strutture ospedaliere nel liquidare somme pubbliche senza avere una sentenza di condanna che ne giustifichi l'erogazione. Il corollario di quest'assetto sarà che, in mancanza di una forte strategia della parte danneggiata e di una solida prova civile e/o penale sulla quale fondare la pretesa risarcitoria, sarà complesso evitare che la decisione venga demandata alla valutazione del giudice, con l'inevitabile dilatazione delle spese e dei tempi per ottenere un risarcimento.

Dott. Jacopo Da Villa

Area Sinistri Complessi Studio 3A

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



CODICE PENALE - ARTICOLO 590 SEXIES

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

MORTE DELLA NEONATA: PROCESSO AL PRIMARIO IN CORSO, FAMIGLIA GIÀ RISARCITA MENTRE NEL PROCEDIMENTO PENALE È SCONTRO TRA PERITI, L'OSPEDALE HA GIÀ LIQUIDATO IL DANNO

Nel 2016 una coppia friulana viene colpita da un terribile lutto: la loro figlioletta di sei mesi spira dopo una lunga agonia. La piccola, venuta alla luce in un parto trigemellare, era leggermente prematura, ma cresceva bene. Poi, la scoperta di una malformazione cardiaca congenita, un difetto interatriale seno coronarico e un difetto interventricolare, che tuttavia sembrava curabile. La famiglia si affida a una struttura di eccellenza, la Cardiocirurgia Pediatrica dell'ospedale di Padova, e i medici decidono di procedere con un intervento, prospettando ai genitori un rischio minimo. Ma qualcosa in sala operatoria va storto e da allora iniziano la lunga agonia in terapia intensiva della bimba, che viene sottoposta ad altre, vane operazioni "riparatorie", e la via crucis dei genitori. Fino alla tragedia finale.

Non avendo ricevuto risposte dai medici la mamma e il papà si sono rivolti a una società specializzata e hanno presentato un esposto alla magistratura, con l'unico desiderio di capire cosa fosse successo, perché la piccola che cresceva bene, che era in salute, la cui patologia era sotto controllo, la cui operazione doveva essere quasi di routine, fosse deceduta dopo tre mesi di calvario.

La Procura ha aperto un procedimento penale, all'inizio contro ignoti, affidando a due consulenti tecnici, peraltro due luminari, la perizia medico legale. Perizia che ha evidenziato diverse censure nell'operato dei medici, sia per la scelta dei tempi della delicata operazione al cuore su una bimba di così pochi mesi, che secondo i periti si sarebbe potuta procrastinare, sia nella gestione post-operatoria, sia, soprattutto, per le modalità con cui fu eseguito l'intervento chirurgico, con riferimento sia alla gestione della circolazione extracorporea sia alla tecnica chirurgica impiegata: in particolare, la scelta di procedere all'anastomosi tra vena cava superiore sinistra e atrio destro utilizzando un segmento di vena safena autologa di dimensioni troppo ridotte, che avrebbe causato alla paziente una trombosi venosa. Di qui la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero per il primario che aveva praticato l'intervento. L'udienza preliminare si è tenuta lo scorso giugno ma il Gup ha deciso di approfondire ulteriormente il caso e il processo sta procedendo di rinvio in rinvio con un serrato confronto tra i consulenti tecnici della Procura e i periti di parte della difesa. Si è dunque rivelata opportuna la strategia adottata dai patrocinatori della famiglia che, una volta acquisita la perizia medico legale che rilevava responsabilità in capo ai sanitari, fermo restando un costante monitoraggio del procedimento penale, hanno deciso di avviare con successo una trattativa stragiudiziale con la compagnia assicurativa dell'ospedale e con la struttura stessa, ottenendo per i propri assistiti un congruo risarcimento per il grave danno morale subito, e risparmiando loro le lungaggini e le ulteriori sofferenze del processo.



L'INFORTUNIO “EXTRA-SPORTIVO” DELL'ATLETA NELL'OTTICA DEL SUO “DATORE DI LAVORO”

**IL DANNO PATRIMONIALE
PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
IN CASO DI INCIDENTI OCCORSI
A PROPRI TESSERATI**

Anche i club dilettantistici possono chiedere un risarcimento per la perdita delle prestazioni

**PAUROSO SCHIANTO,
SQUADRA DI CALCIO DECIMATA**

Il club ha chiamato in causa la compagnia di assicurazione della controparte





IL DANNO PATRIMONIALE PER LE SOCIETÀ SPORTIVE IN CASO DI INCIDENTI OCCORSI A PROPRI TESSERATI

ANCHE I CLUB
DILETTANTISTICI
POSSONO CHIEDERE
UN RISARCIMENTO
PER LA PERDITA
DELLE PRESTAZIONI

Cosa succede quando uno sportivo dilettante subisce un danno alla salute per responsabilità di terzi e non può offrire il proprio contributo alle sorti sportive della propria squadra? Sono situazioni che, settimanalmente, si verificano in tutta la Penisola; si pensi solo alle miriadi di società dilettantistiche che si spostano per lo svolgimento delle gare nelle più disparate discipline sportive.

Di seguito, quindi, esponiamo una sintetica fotografia delle ipotesi, con un focus particolare sulle società calcistiche, che in termini numerici rappresentano il maggior movimento sportivo sul territorio.

Professionisti

La disamina non prende in considerazione lo sportivo professionista, poiché egli è inquadrato, nella attuale vigenza della Legge 91/1981, in un rapporto di lavoro subordinato, dotato di notevoli tutele e garanzie e grazie al quale le ipotesi di danno alla salute per responsabilità di terzi sono disciplinate. Normalmente, infatti, i club professionistici si tutelano con la stipula di polizze assicurative che garantiscono indennizzi cospicui in casi di forzata assenza del calciatore. Per non parlare dell'atleta stesso, che assicura il proprio capitale, il suo corpo o parti di esso, contro il verificarsi di episodi traumatici anche per responsabilità di terzi.

Non è oggetto di quest'approfondimento la disamina degli



aspetti penalistici di questo genere di situazioni.

Per statuto, ogni calciatore, professionista o dilettante, sottoscrive una cosiddetta "clausola compromissoria", con la quale accetta le decisioni che provengono dagli organi regolanti la giustizia sportiva. Analogamente, incorre in squalifica il calciatore che violi la norma, rivolgendosi autonomamente alla disciplina ordinaria, senza preventivamente chiederne l'autorizzazione alla Federazione.

Diversi i riflessi che un fatto illecito può generare sotto il profilo civilistico. Ciò che non cambia, indipendentemente dallo status, è il diritto per la società di vedersi riconosciuti eventuali emolumenti erogati al calciatore infortunato che non è potuto scendere in campo.

La Lega Nazionale Dilettanti

Per i calciatori iscritti alla Lega Nazionale Dilettanti (Serie D e categorie inferiori) è esclusa ogni forma di lavoro autonomo e subordinato. Il rapporto contrattuale instaurato tra le parti dovrebbe quindi considerarsi un rapporto di natura atipica, ai sensi degli articoli 1321 e 1322 c.c.

I calciatori tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali della L.N.D. devono obbligatoriamente sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive.

L'AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha concordato con la L.N.D. di deferire tutte quelle società che, previa segnalazione del calciatore, si rifiutano di sottoscrivere l'accordo economico. Gli accordi possono prevedere forme di compenso a titolo di indennità di trasferta, premi e rimborsi forfettari di spese, ovvero, in via alternativa, l'erogazione di una somma lorda annuale (di importo non superiore a € 28.158,00) da corrispondere in dieci rate mensili di pari importo. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che prevedano l'erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso il Dipartimento o la Divisione di competenza, con determinate modalità. Quelli relativi alla Serie D vanno depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento; quelli relativi a tesseramenti successivi e quelli dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a 5 entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con contestuale comunicazione al calciatore se il deposito viene effettuato dalla società; entro 45 giorni dalla sottoscrizione, se il deposito avviene a cura del calciatore.

Enti sportivi dilettantistici: possono subire un danno che derivi dalle lesioni subite dai loro atleti?

La genesi di questo tipo di situazioni, va collocata nel lontano 1949, all'epoca di quella che le cronache sportive chiamarono "Tragedia del Grande Torino". Infatti, la prima volta che la Suprema Corte fu chiamata a rispondere sulla richiesta di risarcimento di un ente sportivo per morte dei suoi atleti fu nel famoso caso dell'incidente aereo che portò alla tragica morte di dieci undicesimi della squadra titolare del Torino, che in quegli

anni vinceva tutto: si era praticamente cucita sul petto il quinto scudetto consecutivo. La squadra infatti, di ritorno da una trasferta a Lisbona per la disputa di una partita amichevole, perì nello scontro dell'aereo che la trasportava contro la collina della Basilica di Superga.

La Società Torino calcio S.p.A. ipotizzò la lesione da parte del vettore di un diritto consistente nella "composta entità consistente nella squadra e (...) costituente il nucleo essenziale del patrimonio aziendale".

La Cassazione, però, non accolse la pretesa in quanto ritenne che "non possono essere considerati di diritto reale i rapporti che intercorrono tra un ente sportivo e gli atleti ingaggiati per costituire una squadra di calcio (...) Il bene aziendale a servizio dell'impresa è rappresentato dal diritto alla prestazione, diritto che è esclusivamente di credito".

La stessa società, 18 anni dopo, si trovò nuovamente davanti alla tragica scomparsa di un proprio atleta, per colpa di terzi. Si trattava del talentuoso Luigi Meroni, che fu vittima di un investimento da parte di un'automobile che si rivelò purtroppo letale. Il Torino così si rivolse nuovamente ai giudici per ottenere il risarcimento, per la morte del calciatore, del diritto assoluto all'avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi.

La Cassazione affermò che il danno causato al creditore dalla morte del debitore fosse configurabile come conseguenza diretta e immediata dell'evento che ha causato la morte solamente se fosse riscontrabile una effettiva insostituibilità della persona del debitore ed escluse, nel caso di specie, la risarcibilità del danno ritenendo che la riserva del giocatore lo avesse degnamente sostituito. In sintesi, la Suprema Corte limitava il risarcimento del danno dei diritti di credito alle sole prestazioni infungibili (Cass., Sez. Unite, 26 gennaio 1971, n. 174). Tale orientamento, però, risulta alquanto criticabile in quanto non consente l'integrale riparazione del danno. Qualora si riconosca che la lesione dei crediti realizza un danno ingiusto, non si può giustificare una differenza di trattamento fra rapporti di credito fondati su prestazioni infungibili e rapporti in cui le qualità del debitore siano meno rilevanti.

Queste critiche giustificano il mutamento di orientamento della successiva giurisprudenza sino ad ammettere la tutela aquiliana del diritto di credito e di ogni altra situazione di fatto meritevole di tutela senza più far riferimento al criterio dell'infungibilità della prestazione lavorativa (vedi Cass., Sez. Unite, 12 Novembre 1988, n. 6132).

Alla luce di ciò si potrebbe dunque ammettere la risarcibilità integrale dei danni anche nel settore dilettantistico, dove gli introiti provengono da compensi derivanti dai risultati ottenuti dalla squadra; da proventi legati alla preparazione o al rendimento degli atleti; da corrispettivi per il trasferimento degli atleti; da somme erogate a titolo di sponsorizzazione. Le Noif, Norme Organizzative Interne della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, inoltre, prevedono, all'art. 96, un premio di preparazione per il giovane dilettante da corrispondere all'ente sportivo dilettantistico di provenienza; all'art. 99, un premio alla carriera a favore dell'ente dilettantistico presso cui si è formato; all'art. 101, comma 7, un eventuale premio di rendimento legato al trasferimento temporaneo del giovane dilettante.



Risulta evidente, dunque, che anche gli enti sportivi dilettantistici possono subire un danno che derivi dalle lesioni che subiscono i loro atleti ai sensi dell'art. 2043 c.c., in termini di: compensi erogati senza che il calciatore abbia fornito le prestazioni sportive per malattie/infortuni indipendenti dall'attività sportiva; mancata attribuzione di corrispettivi di trasferimenti; mancata attribuzione di premi e sponsorizzazioni (che, diversamente dalle società professionistiche, per le società dilettantistiche risultano come introiti di notevole importanza).

Il danno materiale viene a configurarsi in quanto l'atleta non potrà continuare ad assicurare alla squadra il suo apporto in termini di risultati; di futuri proventi derivanti dal corrispettivo per il trasferimento, dai premi e dalle sponsorizzazioni.

Il danno morale, invece, deriverà dai turbamenti, causati dalla morte o dalle lesioni subite dall'atleta, agli altri componenti della squadra e dalle inevitabili ripercussioni della vita della società stessa.

Nel dilettantismo sportivo, inoltre, è presente una sorta di "vincolo di appartenenza", dato che l'atleta non può trasferirsi (salvo ipotesi residuali) da una società all'altra senza il benessere/approvazione della società di tesseramento (ipotesi più frequente di svincolo, per accordo con l'ente sportivo di provenienza che di regola si accompagna alla corresponsione di somme di denaro). Il danno, in questo caso, si individuerrebbe in una specifica persona fisica che, in quanto tale, presenta il

carattere dell'infungibilità.

La giurisprudenza, dunque, ha modificato nel tempo il proprio orientamento, passando da un approccio sostanzialmente negativo e restrittivo, ad una posizione più aperta che, tuttavia, richiede l'accertamento di determinati presupposti: il vincolo di appartenenza dell'atleta alla società sportiva non costituisce per quest'ultima un diritto reale, ma configura un diritto relativo della società alla prestazione dell'atleta; non può essere oggetto di risarcimento la lesione del valore patrimoniale della società per effetto della mancata cessione dell'atleta o giocatore ad altra società (Cass. 1459/1978 lo ritiene un valore meramente eventuale); può essere risarcito il danno derivante dalla diminuzione di redditività della società stessa.

Se è configurabile tra la società/ente e l'atleta una continuità e persistenza di rapporti, rispetto ai quali il fatto illecito commesso ai danni dell'atleta venga ad incidere negativamente, il venir meno delle prestazioni future dell'atleta può legittimare la pretesa di chi si avvale di tali prestazioni a vedere risarcito il lucro cessante e il danno patrimoniale indiretto.

Il primo sarà costituito soprattutto, come detto, dagli emolumenti erogati anche in assenza delle prestazioni sportive; il secondo potrebbe essere rappresentato dal costo di tesseramento (o di accordo economico sottoscritto, vedi sopra) di un calciatore che sostituisca quello infortunato.

Accanto a queste poste di danno, la società potrà richiedere il rimborso anche del danno emergente, costituito dalle spese sanitarie sostenute magari in vece dell'atleta e da tutti gli esborsi direttamente dipendenti dalla necessità di riavere l'atleta infortunato nel minor tempo possibile.

I rimedi, allo stato, non potranno che essere quelli giudiziali ordinari, anche se l'introduzione negli ultimi anni di strumenti atti a deflazionare il contenzioso giudiziario (mediazione strutturata; negoziazione assistita; camere di conciliazione), offrono la possibilità di esperire rimedi efficaci con minor dispendio economico e possibilità di rapida definizione.

Avv. Andrea Piccoli
Foro di Treviso

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Unite, n. 6132, 12 Novembre 1988

"Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il diritto di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, poiché ciò integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile".

PAUROSO SCHIANTO, SQUADRA DI CALCIO DECIMATA

IL CLUB HA CHIAMATO IN CAUSA LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE

Quando perdi (solo sportivamente, per fortuna) un calciatore è un discorso, ma quando, tutto d'un tratto, devi fare a meno di quasi mezza squadra, il problema è ben diverso.

Lo sa bene una blasonata società veneta di calcio dilettantistico che nell'ottobre del 2017, poco dopo l'inizio del campionato, si è ritrovata senza ben quattro titolari. I giocatori si stavano recando assieme all'allenamento in auto quando sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale, causato peraltro dalla vettura di controparte che ha sbandato, invadendo la corsia opposta e centrando frontalmente la macchina degli incolpevoli ragazzi e di striscio un'altra auto.

Fortunatamente, ed era la cosa più importante, i quattro atleti se la sono cavata, ma hanno riportato traumi e fratture importanti, uno in particolare, uno dei "fuoriclasse" del team, per il quale la stagione calcistica è finita in quel momento. Agli altri tre è andata un po' meglio, ma anche loro hanno rimediato svariati giorni di prognosi e sono stati comprensibilmente costretti a saltare diverse partite, rientrando in campo solo uno se non due mesi dopo.

Anche per la società, dunque, il sinistro si è tradotto in un danno rilevante, in termini di risultati e anche in termini economici, considerato il fatto che essa ha dovuto tesserare (e pagare) un altro calciatore che sostituisse il giocatore più grave dei quattro, rientrato soltanto nella stagione successiva.

Di qui la decisione del presidente del club di affidarsi a degli esperti patrocinatori per chiedere alla compagnia di assicurazione dell'auto che ha causato il sinistro i danni patrimoniali per i compensi erogati in più o senza che i calciatori potessero essere utilizzati, ma anche i danni morali considerata l'indubbia situazione di ansia, stress e difficoltà che l'incidente e la preoccupazione per le condizioni dei ragazzi feriti ha ingenerato in tutto quanto l'ambiente, con inevitabili conseguenze sul piano del rendimento generale della squadra e del perseguimento degli ambiziosi obiettivi sportivi del sodalizio.

Sono stati quindi raccolti tutti i documenti, tra cui i contratti, le buste paga, il verbale dell'incidente comprovante le relative, indubbe responsabilità, è stata richiesta alla compagnia di assicurazione l'apertura di un sinistro specifico ed è stata



avviata una trattativa per riuscire a ottenere un equo ristoro dei danni in via stragiudiziale, senza dover adire le vie legali. Un'azione emblematica dei concetti esposti nell'approfondimento giuridico sul tema e dei relativi diritti per le società sportive calcistiche iscritte nei tornei dilettanti.

“FEMMINICIDIO”, UN REATO ANCORA “SCONOSCIUTO” AL CODICE

Le troppe lacune
degli interventi
legislativi in materia

TUTTI I LIMITI DI UN DECRETO D'URGENZA PER AFFRONTARE I DELITTI CONTRO LE DONNE

E la vita delle vittime vale cento volte
di meno di chi muore
per incidente stradale

CONFERMATI 30 ANNI AL KILLER, MA IL RISARCIMENTO È UN MIRAGGIO

Mihail Savciuc ha ucciso l'ex fidanzata
incinta al sesto mese. Ma è nullatenente



TUTTI I LIMITI DI UN DECRETO D'URGENZA PER AFFRONTARE I DELITTI CONTRO LE DONNE E LA VITA DELLE VITTIME VALE CENTO VOLTE DI MENO DI CHI MUORE PER INCIDENTE STRADALE

Quando ci si appresta a parlare di un fenomeno come il femminicidio, è necessario innanzitutto tentare di dare una definizione di questo termine. In realtà, nessuna norma di legge in Italia fornisce una definizione di "femminicidio": è utile pertanto richiamare le nozioni già esistenti nel linguaggio comune e nella letteratura criminologica.

Dal primo punto di vista pare senz'altro calzante la definizione fornita dal dizionario della lingua italiana "Devoto-Oli" per il quale la parola femminicidio comprende "qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte".

In ambito criminologico, con il termine femminicidio viene fatto riferimento all'insieme di pratiche violente esercitate da un soggetto di sesso maschile in danno di una donna "perché donna".

Un'altra importante chiave di lettura del fenomeno va ricercata sul piano storico-giuridico. È solo nell'ultimo scorcio del secolo scorso, infatti, che sono state cancellate certe leggi vetuste (si veda il delitto d'onore o l'adulterio femminile perseguito come reato a senso unico), norme, usi e costumi che hanno a lungo alimentato la convinzione sulle donne che la loro persona venisse dopo il dovere della "conservazione del nucleo familiare", sempre e a tutti i costi. Convinzione spesso alla base del loro sentirsi responsabili per ciò che subiscono, quasi non fossero state "abbastanza" mogli e madri.

Secondo una ricerca dell'Istat del 2014, "soltanto tre donne su dieci vittime di violenza domestica riconoscono che l'atto violento posto in essere dal partner costituisce un reato". Mentre le restanti sette tendono a catalogare questi comportamenti con altre definizioni. E la stessa indagine

ricorda che solo il 5 per cento di loro si rivolge ai centri anti violenza.

Del resto, basti pensare che la riforma del diritto di famiglia data soltanto 1975. Prima l'uomo era il capo delle relazioni, gestiva e orientava tutte le vite dei familiari, poteva pretendere dalla propria moglie anche rapporti sessuali non sempre desiderati. L'attenuante del delitto per causa di onore è stata abrogata nel 1981! Se la moglie veniva colta in una situazione di adulterio il marito poteva tranquillamente ammazzarla rischiando anche soltanto tre anni di carcere.

L'evoluzione della società, l'introduzione della legge sul divorzio, la maggiore autonomia economica delle donne hanno consentito l'emersione di comportamenti in danno alle stesse che, sebbene sempre considerati un reato, spesso non venivano denunciati; l'incremento delle denunce, e una maggior consapevolezza del ruolo paritetico di uomo e donna, hanno quindi portato alla ribalta della cronaca fatti efferati accompagnati da un disvalore sociale sconosciuto nei decenni precedenti.

Come spesso accade a seguito del susseguirsi di fenomeni criminali di allarme sociale che destano sconcerto e accendono dibattiti nell'opinione pubblica e nei media, il Governo ha ritenuto di intervenire in piena estate sul fenomeno del cosiddetto femminicidio. Stavolta si è ritenuto di utilizzare lo strumento della decretazione di urgenza ex art. 77 della Costituzione, con il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119. Si tratta, ancora una volta, di uno strumento piuttosto eterogeneo che, assieme al nocciolo duro delle norme sul femminicidio, contiene modifiche ad alcuni reati contro il patrimonio, disposizioni "in materia di protezione civile" volte al "potenziamento della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; norme dirette ad "assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013" nonché "per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano".

In ciascuno di questi ambiti, nell'emanare il D.L. 93/2103, il Presidente della Repubblica ha ritenuto di ravvisare i casi straordinari di necessità e urgenza legittimanti l'emanazione del decreto legge. Per quel che qui rileva, il Capo dello Stato ha ritenuto che "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica".

La sensazione è chiaramente quella che non si tratti di un intervento programmato, cioè ragionato, bensì privo di ampio respiro e di una valutazione complessiva del fenomeno che, prima ancora che criminale, è e resta sociale. Sorge, in questi casi, il dubbio che si sia veramente voluto combattere alla radice il problema. È noto infatti che l'inasprimento delle pene,



in sé, difficilmente sortisce un effetto realmente deflattivo sui crimini commessi, restando irrisolto il problema della certezza della pena, e, soprattutto, in assenza di interventi preventivi efficaci, il senso di impunità o di irrimediabilità del fatto non consentono di veder decrescere il numero dei reati.

Il legislatore, nel tentativo di dare una risposta a queste esigenze, non è intervenuto direttamente sulla fattispecie di omicidio né sulle aggravanti a questo connesse, ritenendo sufficiente apportare alcune modifiche a quelli che potremmo definire "delitti spia", come quello di maltrattamenti in famiglia, minacce, atti persecutori, violenza sessuale e altri. Delitti, cioè, che comportano già un'offesa alla "donna in quanto tale" e che sono rivelatori del pericolo che le condotte poste in essere dal soggetto agente possano arrivare sino all'esito più infausto. Vediamo dunque alcune delle più significative modifiche introdotte al codice penale.

L'aggravante della "violenza assistita". Il decreto, oggi legge, introduce una nuova circostanza aggravante comune: "l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza" (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies).

Aggravante per violenza sessuale qualificata in danno di minore, donna in stato di gravidanza o persona con la quale si intratteneva una relazione coniugale o affettiva. All'articolo 609 ter, la circostanza aggravante di cui al n° 5), è estesa a tre nuove

ipotesi, per cui la pena va da sei a dodici anni se la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore (la disciplina precedente faceva salve le ipotesi in cui la vittima avesse compiuto 16 anni); nei confronti di donna in stato di gravidanza (comma 5 ter); nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (comma 5-quater)

Comunicazione al tribunale per i minorenni. Nei casi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e atti persecutori (612-bis), commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni (Articolo 609-decies). In dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commesse in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore la comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale. Intercettazioni telefoniche. È ammesso il ricorso alle intercettazioni telefoniche anche nel caso in cui si proceda per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (art. 266 c. 2 lett. f-quater c.p.p.)

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Viene introdotto l'art. 384 bis c.p.p. a mente del quale la polizia giudiziaria può disporre, previa autorizzazione del Pubblico

Ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ed altri delitti di violenza, prostituzione e pornografia in danno di minori, se sussistono fondati timori di reiterazione delle condotte e di pericolo per le persone offese.

Opposizione a richiesta di archiviazione. Per i delitti commessi con violenza, il Pm deve in ogni caso notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa (e non solo quando questa ne ha fatto richiesta), la quale potrà opporsi entro il termine di venti giorni (e non dieci come di norma).

Notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla parte offesa. Quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il Pubblico Ministero deve notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o a questa stessa.

Gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito. La persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni femminili, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

La ritrattazione. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante. Accade spesso, infatti, soprattutto nelle ipotesi di violenze sessuali intra-familiari, di dover affrontare il caso della "ritrattazione" della vittima. Ciò può accadere già nella fase delle indagini preliminari (ed essendo prevista l'irrevocabilità della querela, il procedimento seguirà normalmente il suo corso), sia durante l'audizione in dibattimento della persona offesa.

In queste ipotesi, può tornare utilissima la testimonianza degli Ufficiali di P.G. che hanno svolto le indagini. Ad esempio, è possibile che la persona offesa si sia recata in caserma per rimettere la querela o a ritrattare le precedenti dichiarazioni "accompagnata" dall'indagato o da parenti e persone a lui vicine: questo dato di fatto osservato dalla P.G. dovrà essere immediatamente riportato all'Autorità giudiziaria; si potranno compiere ulteriori indagini per verificare il ripristino di uno stato di convivenza tra parte offesa ed indagato/imputato; estremamente importante sarà poi la presenza della P.G. in dibattimento il giorno dell'audizione della parte offesa, per osservare ogni comportamento della stessa e poter riportare l'eventuale presenza/influenza di terzi sulla stessa.

Il nodo dolente del risarcimento. Ai sensi dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 possono accedere all'apposito Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale. L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio: in tal caso l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e

assistenziali.

Presupposti e requisiti: aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo che quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio; non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno; non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5.000 euro.

Determinazione dell'indennizzo. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono stati successivamente determinati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2017 (più di un anno dopo) e prevedono un importo fisso di euro 7.200 per il reato di omicidio, che "salgono" a 8.200 nel caso di omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva alla vittima, esclusivamente in favore dei figli della vittima, mentre per il reato di violenza sessuale la somma è di euro 4.800. Basta scorrere gli importi previsti dalle tabelle di Milano per il risarcimento ai familiari di una vittima di incidente stradale mortale per comprendere l'ingiustificato abisso che separa le due fattispecie: la vittima di un crimine violento e di un femminicidio vale cento volte di meno.

Avv. Marco Frigo
Foro di Padova

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 31 AGOSTO 2017

Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti

Determinazione dell'indennizzo. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

- a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;
- c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.

CONFERMATI 30 ANNI AL KILLER, MA IL RISARCIMENTO È UN MIRAGGIO

MIHAIL SAVCIUC HA UCCISO L'EX FIDANZATA INCINTA AL SESTO MESE. MA È NULLATENENTE



La sera del 19 marzo 2017 viene perpetrato uno dei più terribili femminicidi commessi in Italia negli ultimi anni. Mihail Savciuc, all'epoca diciannovenne, di origini moldave ma residente da tempo nel Trevigiano, colpisce e tramortisce con una grossa pietra l'ex fidanzata e connazionale Irina Bacal, di soli vent'anni, di Conegliano, e la strangola con inaudita violenza. Senza pietà. La sua "colpa"? Non aver voluto interrompere la gravidanza: la giovane voleva dare a tutti i costi alla luce quel piccolo di ormai quasi sette mesi concepito con il suo carnefice, e che invece è andato incontro allo stesso, tragico destino della mamma, ucciso anche lui. Da suo padre. Non contento, l'assassino occulta il cadavere della vittima in un bosco, le strappa di dosso i pochi gioielli che ha e corre a venderli a un compro oro per giocarsi i soldi al Bingo, finendo così per essere subito arrestato dai carabinieri.

Pur non essendo stata riconosciuta nel processo l'aggravante della premeditazione, nonostante le ricerche che il killer, reo confesso, aveva compiuto in rete il giorno stesso dell'omicidio su come si potesse uccidere una persona e farla franca, la giustizia gli ha comminato il massimo della pena, considerata la scelta del rito abbreviato che, com'è noto, comporta lo sconto di un terzo della pena stessa. Savciuc è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Treviso a trent'anni di reclusione, oltre

all'interdizione perpetua dai pubblici uffici: condanna confermata anche in appello dalla Corte d'Assise di Venezia, il 20 novembre 2018, nonostante il suo legale avesse chiesto, invano, la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione dei motivi abietti. Una sentenza accolta come una liberazione e tra le lacrime dalla mamma di Irina, Galia, che temeva in uno sconto di pena, anche se verosimilmente non sarà finita qui, considerato il quasi scontato appello anche in Cassazione da parte della difesa.

Ma non è l'unica prova che ancora attende i familiari di Irina, che già devono convivere ogni giorno con il dolore per la perdita così cruenta della propria cara. La sentenza d'appello ha confermato in pieno anche quanto già stabilito per il risarcimento dei danni morali da liquidarsi in sede civile, accordando una provvisoria già esecutiva di 200mila euro a favore della mamma e di 80mila euro per la sorella Cristina, costitutesi parte civile con l'avvocato del foro di Treviso Andrea Piccoli. Un risarcimento che però le due donne difficilmente vedranno mai perché, come spesso capita in questi tragici casi, l'assassino è nullatenente e bisognerà affrontare una lunga battaglia per ottenere almeno quel poco che lo Stato stanziava per i familiari delle vittime di crimini violenti e dei femminicidi.

L'intervista
Dott. Fulvio Giardina

UN'AUTENTICA “RICOSTRUZIONE” DELLA PERSONA LUNGA ANNI

Il difficile percorso
dei minori coinvolti
nei femminicidi

**IL DRAMMA DEI BAMBINI
CHE PERDONO LA MAMMA
PER MANO DEL PADRE**

Il ruolo degli psicologi per affrontare
la più traumatica esperienza
nell'età evolutiva

**“HO PAURA CHE PAPÀ QUANDO
USCIRÀ DAL CERCERE UCCIDA
ANCHE ME COME MAMMA”**

Il dramma dei figli delle vittime di femminicidio



IL DRAMMA DEI BAMBINI CHE PERDONO LA MAMMA PER MANO DEL PADRE

IL RUOLO DEGLI PSICOLOGI PER AFFRONTARE LA PIÙ TRAUMATICA ESPERIENZA NELL'ETÀ EVOLUTIVA

L'ultimo post del 2018, della sua pagina Facebook ufficiale, è stato dedicato a Rosaria Parisi, "madre di tre figli", uccisa per strada il 28 dicembre dall'ex marito a Giarre, in Sicilia - l'ultima vittima di femminicidio di un anno che ne ha contate ben 110 -, e a tutte le oltre tremila donne italiane assassinate dal 2000 ad oggi per mano di coniugi, compagni o "ex" partner.

Una sensibilità che dice molto dell'attenzione particolare del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e del suo Presidente, il dott. Fulvio Giardina, per un fenomeno che, per citare sempre il post, "rappresenta nella stragrande maggioranza dei casi l'atto culminante di una lunga serie di ripetute e pesanti violenze fisiche e psicologiche e di maltrattamenti. Purtroppo, la violenza psicologica, soprattutto in famiglia, rappresenta un problema molto diffuso, che troppo spesso viene ignorato, se non addirittura giustificato, da una cultura che ancora oggi concepisce la relazione affettiva come una sorta di possesso da parte dell'uomo, marito, amante, convivente. Senza retorica, gli psicologi italiani combattono questi assurdi pregiudizi, impegnandosi in tutte le attività di sostegno alle vittime e ai loro familiari, di prevenzione dei conflitti di coppia, di promozione della cultura del rispetto della dignità di ogni persona. Fermiamo i femminicidi nel 2019".

Un impegno che si concentra anche e soprattutto sui minori, le "seconde vittime" dei femminicidi. Dott. Giardina, l'Ordine degli Psicologi ha predisposto strumenti di cura e supporto ad hoc per questi bambini e ragazzi?

Non abbiamo ancora elaborato delle linee guida specifiche, ma il gruppo di lavoro che si occupa degli atti tipici ha allo studio una serie di interventi mirati. Non c'è dubbio, infatti, che si tratta di piccoli pazienti ad altissimo coefficiente di difficoltà e problematicità che hanno necessità di supporto.

Soprattutto nei casi di "violenza assistita", quando cioè il bambino è presente al momento del delitto.

Si tratta dell'esperienza più traumatica che può vivere un minore in età evolutiva, il quale non si aspetta certo che il padre possa uccidere la madre. E spesso, pur troppo, scatta anche un meccanismo cosiddetto "colpevolizzante": il bambino, cioè,

sviluppa al suo interno una sorta di senso di colpevolezza, per non essere riuscito a fare qualcosa, in quel momento, per la mamma, a salvarla, a fermare il padre. È un complesso particolarmente pesante da gestire: bisogna assolutamente intervenire per governare questo processo che può condurre ad uno sviluppo poco equilibrato.

Ma è delicata anche la "rivelazione", se il minore non ha assistito. La verità va sempre detta? Come va gestito questo passo?

Non è facile, per il bambino è la tragedia più grande in assoluto, gli si deve dire che ha perso tutti e due i genitori. Quanto più si è piccoli, tanto più si vive per così dire in armonia con il mondo, si ha difficoltà solo a pensare e a immaginare che un genitore possa aver ucciso l'altro. Certamente, la verità va detta, ma con



tutte le dovute attenzioni e con una scrupolosa analisi del contesto, e quindi con modalità differenti a seconda dell'età e del caso specifico. E in determinate circostanze è opportuno che sia una persona esterna, e meglio ancora uno psicologo a farlo, essendo in grado di decodificare meglio le emozioni. Intendo dire che un familiare potrebbe inevitabilmente trasmettere e trasferire nel minore quella inevitabile e comprensibile tensione emotiva che prova a sua volta per il crimine violento che ha strappato anche a lui una persona cara.

Com'è opportuno seguire nel tempo questi ragazzi?

È fondamentale che questi minori vengano seguiti periodicamente da degli specialisti. Anche perché la reazione sintomatica e psicosomatica all'evento da parte del minore si ha ed emerge a distanza di tempo e matura dopo 7-8 mesi. Il fatto

traumatico, infatti, attiva dei meccanismi di reazione all'evento e finché c'è questa tensione emotiva, finché ne parlano i giornali, si riesce in qualche modo a governare i processi. Quando però questa tensione scema, allora compare una sofferenza più profonda e cosciente: lo stesso si verifica, ad esempio, nei bambini che hanno vissuto e subito l'esperienza del terremoto, il cui disagio si manifesta a distanza di alcuni mesi. Anche per questo è opportuno e importante che questi minori vengano seguiti costantemente da un professionista. Un percorso che può durare anche degli anni. Perché qui si tratta di un lavoro di completa ricostruzione della "struttura" di persona, rimuovendo ogni senso di colpa; bisogna far sì che il bambino prima e il ragazzo poi diventi un giovane in grado di costruirsi un futuro. E che torni ad avere fiducia negli altri. Nelle persone.

«HO PAURA CHE PAPÀ QUANDO USCIRÀ DAL CERCERE UCCIDA ANCHE ME COME MAMMA»

IL DRAMMA DEI FIGLI DELLE VITTIME DI FEMMINICIDIO

“Il bambino ha ancora paura. Da quand'è successo dorme con mia sorella, che ha sistemato un lettino vicino al suo e gli deve tenere la mano, altrimenti non si addormenta”. Queste parole di Virginia Mennella, sorella di Maria Archetta, una delle tante vittime di femminicidio, dicono tutto di quali, terribili conseguenze causino tali delitti nei minori.

Mariarica, assassinata dall'ex marito e padre dei suoi figli, Antonio Ascione, nella sua casa di Musile di Piave, nel Veneziano, dove si era trasferita per rifarsi una vita, ha lasciato una ragazza e un bambino che all'epoca, nel 2017, avevano 15 e 9 anni; oggi vivono a Torre del Greco, la loro città di origine, con l'altra sorella della vittima, Assunta, che, con un grande atto d'amore, ne ha ottenuto l'affidamento.

Almeno, non hanno assistito al crimine, pur avendo visto per anni le violenze del padre contro la madre: quel giorno si trovavano dai nonni. Ma la più grande era presente quando i familiari hanno avuto la tragica notizia. “Ricordo le sue urla strazianti quando abbiamo ricevuto la telefonata: “non ho più la mamma e il papà” - racconta Assunta - I miei nipoti hanno perso tutto in un attimo”. Non solo: “Proprio con la figlia - scrive nella sentenza di condanna dell'omicida, a soli 20 anni, il giudice - Ascione dopo il delitto ha tenuto la condotta peggiore, con l'invio di una missiva con cui rivelava il Pin del telefono della madre affinché la 15enne potesse essa stessa controllare la nuova relazione della mamma: una lettera ignobile, che contiene anche accuse alla povera Mennella, madre (assassinata) di chi di quella lettera era destinataria”. E dopo aver avuto l'ardire di giustificare con i figli il suo gesto screditando l'ex moglie, l'omicida continua a spedire loro lettere per chiedere perdono! Oggi la ragazza si sforza di “far finta di nulla”, non parla di ciò che è successo: ma dentro...

Ancora più pesante la situazione del figlio più piccolo, anche perché lui il padre lo adorava. “La verità gliel'ha detta la nonna: continuava a chiedere di parlare con mamma e papà. Alla fine abbiamo dovuto dirgli: “mamma non c'è più perché il tuo papà l'ha uccisa”. L'ha saputo così - racconta Virginia - Il bambino comunica con delle lettere e mia sorella cerca di farlo parlare: nell'ultima ha scritto che ha tanta paura perché teme che quando papà uscirà dal carcere ammazzerà anche lui come ha




fatto con la mamma. Non chiede nulla ma si vede dagli atteggiamenti quanto gli manchino i genitori e quanto il padre l'abbia deluso”.

“Ogni tanto - prosegue Assunta - ricorda che “questo gioco lo facevo con il papà”. Noi lo rassicuriamo, “non ti preoccupare, lo fai con gli zii e i cuginetti”. Cerchiamo di dare forza a questi ragazzi perché ora devono crescere in modo normale, per quanto possibile”.


A questi minori andrebbe riconosciuto qualcosa per ciò che hanno subito, avrebbero diritto a un fondo scolastico o per le cure psicologiche, perché tutti sono o sono stati seguiti da uno psicologo, ma per loro lo Stato prevede la “bellezza” di 8mila euro e, nello specifico, prima di accedervi i figli di Mariarica dovranno fare causa all'ex genitore (gli è stata revocata la patria potestà), che è nullatenente. Questa “misericordia” forse la vedranno quando saranno maggiorenni.


Studio3A breaking news

N.25 MARZO 2019

 **Perché non ci siano più altre "Mariarche" o altre "Irine"**
Il convegno sulla violenza contro le donne promosso da Studio3A a San Donà

 **"Ci meritiamo tutti la Serie A"**
Il "magico" 2018 del Padova Millennium Basket Studio3A

 **A Studio3A non basta un cuore, ce ne vogliono 3**
Nasce 3A Insieme, il nuovo brand per il sociale

 **Risarcita anche la nipote non convivente per la morte del nonno**
Ciò che conta per il giudice, ai fini della risarcibilità, è la perdita di un affetto, non la coabitazione



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

IL CASO

Studio3Abreakingnews



RISARCITA ANCHE LA NIPOTE NON CONVIVENTE PER LA MORTE DEL NONNO

**Ciò che conta per il giudice,
ai fini della risarcibilità,
è la perdita di un affetto,
non la coabitazione**

Nel 2010, nel Trevigiano, un 62enne in bici è travolto e ucciso dall'autotreno di un camionista tedesco, che patteggerà 10 mesi. Per il Ctu nominato dal Pm, infatti, le responsabilità sono del ciclista ma anche dell'autista, che andava a 30 km/h più del limite: il giudice civile, conformemente alla perizia, le determinerà nella misura del 60 e 40%. L'UCI, che segue i sinistri per le compagnie estere, qui Allianz Versicherungs, non intende però liquidare ai familiari, che si sono affidati a Studio3A, nulla più degli acconti versati, calcolati su un concorso del 20%. Tramite l'avvocato Andrea Piccoli, le compagnie vengono citate avanti al Tribunale di Treviso, che

ha riconosciuto un'ulteriore somma di quasi tre volte tanto l'acconto. Ma la sentenza è rilevante soprattutto perché dispone un risarcimento anche per la nipote della vittima che UCI negava perché non abitava col nonno. *"Ai fini della risarcibilità quel che rileva è la perdita di un affetto - sentenza il giudice - Ed è nozione di comune esperienza il ruolo dei nonni nella crescita dei nipoti e il legame tra loro: ancorare il risarcimento del danno per la recisione di quell'affetto al mero fatto della coabitazione alimentarebbe automatismi inaccettabili in tema di liquidazione del danno non patrimoniale"*.

i servizi di Studio3A®

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

• incidenti da circolazione stradale

- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

• consulenza civile e penale

• servizio legale

- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

• consulenza tecnico peritale

• ricostruzioni dinamiche

- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva
- CAF

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

Dott.ssa Elisa Sette
consulente personale
UNA SOLIDA "SPALLA" PER LA FAMIGLIA



Ho preso molto a cuore questo tragico caso, non solo perché era venuto a mancare un padre di famiglia ancora giovane, ma anche per la lunga ed estenuante battaglia che hanno dovuto affrontare i suoi congiunti con Studio3A per ottenere giustizia. La mia attività non si è limitata ad acquisire tutta la documentazione richiesta e ad aggiornare puntualmente i familiari su tutti gli sviluppi della pratica: credo di aver dato il mio contributo anche e soprattutto nel sostenerli moralmente, nello stare loro vicino nei tanti momenti di sconforto, quando l'iter del risarcimento sembrava arenato o il giudice disponeva l'ennesimo rinvio, nell'infondere loro forza, coraggio e fiducia in un epilogo favorevole, che poi è arrivato.

Dott.ssa Roberta Zecchin
responsabile ufficio sinistri gravi
VALORIZZATO OGNI PROFILO DI DANNO



È stata una delle vicende più difficili e complesse che abbiamo seguito, sia per la grave perdita di una persona tanto ben voluta, che ha lasciato nello sconforto una famiglia unita, sia per il muro eretto dalle compagnie e, quindi, per la sua durata. Anche se l'assicurazione si ostinava a non voler andare oltre gli acconti, calcolati per di più sulle tabelle di Venezia e non su quelle di Milano, abbiamo creduto fino in fondo nelle nostre ragioni mettendo in campo le migliori professionalità e coordinandone l'attività. Abbiamo ottenuto in generale una soddisfacente valorizzazione in sede risarcitoria di tutti i numerosi profili di danno: spicca, nell'ambito della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, quello riconosciuto alla nipote non convivente, ma, ad esempio, è stata accolta dal giudice anche la domanda di risarcimento del danno biologico psichico subito dalla vedova e di quello biologico temporaneo per il figlio.

Avv. Andrea Piccoli
civilista del Foro di Treviso
UNA SENTENZA CHE HA RESO GIUSTIZIA



Ho seguito il procedimento penale che si è concluso con un patteggiamento da parte dell'indagato in virtù di una perizia cinematica che ripartiva quasi equamente le responsabilità del tragico sinistro tra la vittima e l'investitore. Nonostante questo punto fermo, abbiamo promosso un giudizio civile nei confronti di Uci avanti il Tribunale di Treviso in quanto non si raggiungeva con la compagnia un accordo per un equo risarcimento. La sentenza, per la quale ci siamo battuti, ha reso giustizia ai familiari ma l'aspetto di assoluto rilievo sul piano giuridico è che il giudice riconosce il diritto ad essere risarcita anche alla nipotina non convivente della vittima, rendendo giustizia anche alla figura del nonno e alla sua sempre maggiore importanza nelle dinamiche familiari nella società odierna.

Ing. Pierluigi Zamuner
Ingegnere cinematico
LA PUNTUALE VALUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ



Studio3A ha chiesto la mia collaborazione per ricostruire la dinamica del tragico sinistro in qualità di consulente di parte della famiglia. Ho esaminato il luogo, i mezzi coinvolti e il rapporto degli organi di polizia e dopo un'attenta analisi ho accertato gli evidenti elementi di "censura" emersi a carico del camionista, a partire dal fatto che procedeva in un incrocio segnalato a 78 km/h, a fronte di un limite di 50, e che, se lo avesse rispettato, sarebbe riuscito ad arrestarsi prima della collisione. Ho evidenziato anche la ritardata reazione da parte dell'autista del mezzo pesante di fronte all'attraversamento del ciclista, che peraltro si era immesso quando l'autotreno si trovava a cento metri, distanza tale da fargli ritenere che la manovra potesse compiersi in sicurezza. Credo di aver dato un contributo prezioso per far chiarezza sulle responsabilità, se è vero che poi anche il Ctu nominato dal Pm è pervenuto a conclusioni molto simili.

Dott. Alessandro Marcolini
specialista in psichiatria
RICONOSCIUTO ANCHE IL DANNO BIOLOGICO PSICHICO



La perdita di una persona cara, tanto più se improvvisa e tragica, segna profondamente lo stato di salute fisica e psichica dei congiunti e può determinare l'insorgenza di patologie croniche. In tal senso Studio3A mi ha incaricato di effettuare accertamenti psichiatrico-forensi sulla moglie della vittima, di soli 62 anni, e su uno dei figli molto legato al padre. Ho sottoposto a colloquio clinico e all'esame psichico i due pazienti, valutando tutta la documentazione medica, e alla fine della perizia ho appurato come in effetti nei due familiari si fossero consolidati, rispettivamente, un disturbo dell'adattamento, con ansia prevalente, e un disturbo depressivo che avevano dato luogo a un danno biologico permanente superiore al 10%. Conclusioni che hanno trovato riscontro nella perizia effettuata dal collega nominato dal giudice civile, con particolare riferimento alla vedova a cui è stato riconosciuto un danno biologico permanente da lutto nella misura del 12%.

Nicola De Rossi
ufficio relazioni esterne
MASSIMA DIFFUSIONE DELLA SENTENZA



Sulla vicenda e sull'iter della causa, anche per volontà della famiglia, si è sempre mantenuto un profilo basso, ma si è convenuto di divulgare il più possibile una sentenza che fa giurisprudenza proprio per far conoscere ai danneggiati che si trovassero in situazioni simili che è nel loro pieno diritto pretendere un risarcimento per i nipoti anche se non conviventi con i nonni, e che le compagnie non possono più opporre un orientamento giurisprudenziale ormai inattuale oltre che sempre più minoritario. E infatti il pronunciamento ha avuto ampio risalto su tutti i media.

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



PERCHÉ NON CI SIANO PIÙ ALTRE "MARIARCHE" O ALTRE "IRINE"

IL CONVEGNO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE PROMOSSO DA STUDIO 3A A SAN DONÀ

"Anche Mariarca diceva alle sorelle, che la invitavano a denunciare le violenze dell'ex marito: "non è cattivo". Ma da uno schiaffo all'omicidio il passo è breve". A riferire l'episodio Riccardo Vizzi, responsabile della sede di San Donà di Piave, al convegno "Capire è prevenire" promosso il 13 febbraio, vigilia di San Valentino, al Centro Da Vinci, da Studio3A per riflettere sulla violenza sulle donne.

Vizzi ha raccontato la sua esperienza al fianco dei familiari di Maria Archetta Mennella, la 38enne uccisa dall'ex coniuge a Musile nel 2017: Studio3A ha fornito assistenza gratuita alla famiglia, che si è presa cura anche dei due figli minori. "Per le storture del sistema l'omicida è stato condannato solo a vent'anni: allora conviene denunciare? Bisogna farlo e conoscere le forme di tutela: perciò Studio3A ha pubblicato un manuale sulle indagini preliminari - per spiegare le attività della Procura e fornire informazioni alla parte civile anche per il ristoro dei danni -, e organizza queste iniziative. Il 31,5% delle italiane tra 16 e 70 anni, quasi 7 milioni, nella vita hanno subito una violenza fisica o sessuale: 7 su 10 non denunciano. Numeri inaccettabili".

Anche le istituzioni sono state richiamate a fare la loro parte. "Non è con l'inasprimento ma con la certezza delle pene che si combatte un fenomeno criminale - ha aggiunto l'avv. Marco Frigo, responsabile Gestione sinistri Studio3A - E non è con un decreto legge, per i casi di urgenza, che si affronta una questione sociale così complessa: è stato con questo strumento che alla vigilia di Ferragosto 2013, insieme a provvedimenti su Protezione civili e Vigili del fuoco, sono state introdotte norme frammentarie contro la violenza di genere. Spesso, poi, la reticenza a denunciare è legata alla dipendenza economica della vittima al carnefice: solo nel 2016, dopo l'ennesima sanzione della Comunità europea, l'Italia è stata obbligata a introdurre una legge per risarcire le vittime di crimini volenti, ma le cifre sono irrisorie: un figlio a cui uccidano la madre prende dallo Stato 7.200 euro! Questo dice molto della reale volontà del



legislatore di affrontare in modo organico una problematica che implica molti aspetti, come il bisogno di educare almeno i giovani a una gestione corretta delle relazioni».

Il prof. Marco Monzani, docente di Criminologia all'Università di Padova e direttore scientifico dell'Iusve, si è soffermato anche sulla "seconda vittimizzazione" delle vittime, quando, dopo la denuncia, entrano in un difficile percorso in cui non hanno ancora piena consapevolezza e vanno accompagnate. "Il femminicidio è un fenomeno relazionale, tra due soggetti che intrattenevano una relazione. Non cesserà inserendolo in una norma del codice penale: serve uno sforzo di educazione, cultura e rispetto all'interno delle relazioni, tutte".

Alla fine la toccante testimonianza di Galia Bacal, mamma di Irina, la 20enne di origine moldava, di Conegliano, incinta in sei mesi, strangolata dall'ex fidanzato, condannato anche in Appello a trent'anni.

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



“CI MERITIAMO TUTTI LA **SERIE A**” IL “MAGICO” 2018 DEL PADOVA MILLENNIUM BASKET STUDIO 3A



STUDIO3A
DANNO VALORE AI DIRITTI



“Ci meritiamo la serie A. Ora in famiglia abbiamo tanti amici in più”. La festa di Natale è stata l'occasione per il Padova Millennium Basket Studio3A per tracciare un bilancio di un 2018 straordinario e parlare di obiettivi per un 2019 altrettanto ricco di aspettative. Anche perché la blasonata società di basket in carrozzina celebra il ventennale, traguardo storico per questa nobile onlus che consente ad adulti e minori con disabilità di praticare ai massimi livelli una disciplina essenziale anche per migliorare le condizioni fisiche, psicologiche e relazionali degli atleti, sviluppandone autonomia e autostima, di convivere meglio col loro handicap e comprendere attraverso il lavoro di gruppo, le dinamiche di squadra e di gioco e le sfide sul parquet, che possono condurre una vita normale, con progetti e traguardi come gli altri.

“Il 2018 è stato fantastico – ha detto il Presidente del club, Primo Fior – Con le giovanili delle Iene abbiamo sfiorato la vittoria del campionato italiano nelle finali di Campobasso; con la prima squadra, qui a Piombino Dese, abbiamo vinto le final four di serie B e siamo stati promossi in A, ma abbiamo dovuto rinunciare perché ci mancava una piccola cifra per sostenerla”. “E in questa prima parte di stagione abbiamo vinto tutte le gare” ha aggiunto il coach Marco Nardo.

“Il nostro segreto è l'amicizia che ci lega e lo spirito di squadra: dallo staff, tutti volontari, ai ragazzi, che hanno il loro lavoro e lo fanno per passione dello sport. Quando si entra in palazzetto si è una famiglia. I nostri obiettivi per il 2019 sono vincere i



La serata perfetta: il 15 dicembre, dopo l'ultima gara interna al palasport di Piombino Dese prima della sosta, Studio3A ha organizzato una mega festa di Natale con scenografie, buffet e passerella per i protagonisti: un felice momento di aggregazione che ha unito la prima squadra, le Iene, dirigenti, tecnici, sponsor, familiari e tifosi. Una serata resa ancora più bella dalla vittoria nello scontro al vertice con Treviso per 46-34.

rispettivi campionati, quello delle Iene e quello di B con la prima squadra: ci crediamo, la serie A la stiamo rincorrendo, sentiamo di meritarcela, che è la strada giusta. E poi adesso siamo più forti, nel nostro mondo è entrato un gruppo di amici diventato parte integrante della famiglia" ha aggiunto Fior, alludendo a Studio3A-Valore S.p.A. Una partnership partita per caso, a Studio3A lavora l'allenatore delle Iene Jacopo Da Villa, ma divenuta in pochi mesi molto più di una sponsorizzazione. "Con l'aiuto di Studio3A e con questa amicizia e collaborazione siamo molto più sereni e tranquilli" ha continuato il presidente del Padova Millennium Basket.

"Un'amicizia nata perché abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per le attività sociali. Ritengo giusto che un'azienda come la nostra, che si occupa di difendere i diritti delle persone, sia sensibile anche dal punto di vista sociale e attenta alle categorie svantaggiate - ha chiarito il Presidente di Studio3A, dott. Ermes Trovò, a cui Fior ha consegnato la maglietta numero 1 - Il Presidente Fior, poi, ci ha contagiati con la sua passione e abbiamo deciso di percorrere assieme questa strada per dare modo a quest'associazione fantastica di affrontare una categoria superiore. Un percorso insieme sviluppatosi in modo naturale, tra le nostre realtà ci sono tanti punti in comune: lo spirito di gruppo, il lavoro, il sacrificio, il coraggio, essenziali per superare gli ostacoli e centrare risultati importanti. Siamo entusiasti di vedere questi atleti che con impegno e determinazione, canestro dopo canestro, costruiscono così

tante vittorie entusiasmando tutti noi tifosi. Questo è anche uno sport da cui si riceve molto, si esce cambiati dopo una partita: il nostro contributo è mirato anche a far conoscere questa società e questa disciplina che può aiutare le persone a comprendere che nella vita ci si può rialzare e vincere anche se si hanno avuto difficoltà. Galopperemo fianco a fianco verso la conquista della serie A" ha concluso Trovò consegnando a sua volta a Primo Fior una statuetta del "leone ruggente" simbolo di Studio3A. E sottolineando la valenza extra-sportiva di quest'attività.

"I giocatori della prima squadra sono disabili per incidenti stradali o sul lavoro, i ragazzi per patologie dalla nascita. Quando vengono da noi per praticare questo sport, iniziano a uscire di casa e vivere la loro vita, ciò che importa non sono tanto i risultati cestistici, ma come si affrontano queste giornate, e questo non ha prezzo" ha convenuto Primo Fior. "Giocare a basket è un momento di sfogo delle sensazioni che si provano, significa felicità, gioia e amicizia perché, oltre a essere una squadra, siamo prima di tutto un gruppo di amici" ha raccontato capitano Enrico Foffano, sintetizzando cosa significa per questi atleti l'attività sportiva al Pmb Studio3A.

"Le vittorie sportive sono importanti, ma la cosa più bella è stare assieme a questi ragazzi che ci fanno conoscere un mondo "parallelo" ma non inferiore a niente e nessuno - ha concluso coach Nardo - Anzi, dimostrano di avere più forza, volontà e grinta. Dimostrano di avere... più".



SOCIALE

Studio3Abreakingnews



A STUDIO 3A NON BASTA UN CUORE, CE NE VOGLIONO 3 NASCE **3A INSIEME**, IL NUOVO BRAND PER IL SOCIALE



AIUTO # SOSTEGNO # PARTECIPAZIONE



Sopra: un momento della fase di progetto del nuovo brand nella meeting room di Torre Eva e la presentazione all'Hotel Maggiore Consiglio di Treviso. A sinistra: il logo di 3A Insieme.

"Il mercato è un vero mercato quando non produce solo ricchezza ma soddisfa anche attese e valori etici". Questa frase di Amartya Sen, premio Nobel per l'Economia, è uno dei pilastri della Responsabilità Sociale d'Impresa. Gli economisti hanno presto compreso la necessità di andare oltre il Pil, che una crescita priva di principi etici non ha futuro: per gettare solide basi, un'attività deve prestare attenzione anche alla propria risorsa principale, i dipendenti, il territorio e la comunità di riferimento, alla sostenibilità del suo sviluppo e al suo "ritorno" in benessere per i propri portatori d'interesse.

"Concetti che Studio3A - Valore S.p.A. ha nel proprio DNA da sempre, in un'ottica di costante supporto di attività nel sociale, con un'attenzione speciale alle persone in situazioni di difficoltà - dice il Presidente, dott. Ermes Trovò - Un richiamo alla responsabilità sociale a cui, del resto, non può restare insensibile una azienda come la nostra per l'ambito d'azione e la mission scelta: tutelare i diritti degli assistiti e dei cittadini, supportando famiglie che hanno subito lutti, donne e uomini rimasti invalidi, intraprendendo battaglie che spesso vanno al di là del singolo, per sollecitare la messa in sicurezza delle strade o interventi contro gli infortuni sul lavoro, denunciare casi di inquinamento, affermare principi giuridici a tutela delle persone". In questo contesto l'azienda ha sostenuto anche economicamente molti progetti e associazioni impegnate nel campo della sicurezza stradale, dell'assistenza alle persone diversamente abili o con


gravi politraumi, solo per citarne alcune. Investimenti nel sociale aumentati col tempo, in rapporto alla crescita esponenziale, ma equilibrata, della società, che ha mantenuto e dato ancora più impulso ai suoi principi fondanti. Anche per questo è stato lanciato il nuovo brand "3A Insieme" che "abbraccerà" tutte quelle iniziative a cui il termine "sponsorizzazione" sta troppo stretto, trattandosi di esperienze di condivisione, anche d'intenti e progettualità, di aiuto, di fattiva partecipazione con cui Studio3A intende restituire alla comunità parte del suo stesso "essere", sublimare la sua concezione morale del "fare impresa". E l'inaugurazione del nuovo logo non poteva trovare occasione migliore della partnership con una onlus come il Padova Millennium Basket in carrozzina, che ben rappresenta le finalità di "3A Insieme". "Questa società, questi giocatori, con i loro sacrifici e il loro entusiasmo, sono una lezione di vita, ci lanciano un profondo messaggio: dalle cadute si può riemergere, per una persona che si ritrova menomata la vita non è finita, ci sono nuove sfide - aggiunge il dott. Trovò - Ci ricordano che non viviamo in una società a misura di disabile: si dovrebbe passare qualche ora in sedia a rotelle per capire quanto sia difficile fare anche le cose più banali. E sensibilizzano tutti noi, Stato, ma anche imprese che credono nel sociale, a intervenire per rendere la vita più dignitosa, per tutti. Un obiettivo a cui anche noi vogliamo dare un contributo, con tutte le forze. A noi non basta un cuore, ce ne vogliono tre". I tre cuori del nuovo brand.

LA STRUTTURA

Studio3A breakingnews



LA NUOVA SEDE DI BARI



STUDIO3A* BARI
Via Giulio Petroni 34 - Bari
☎ 080 2147566

IL SINDACO DECARO TIENE A BATTESIMO IL NUOVO POINT

È stato un onore e un orgoglio per Studio3A - Valore S.p.A. inaugurare la tanto voluta nuova sede di Bari e condividere questo traguardo con il massimo rappresentante della città, il Sindaco Antonio Decaro.

Il primo cittadino ha accolto l'invito e la sera del 7 febbraio è voluto intervenire di persona, gradito ospite, al taglio del nastro. Decaro si è complimentato per la nuova apertura di una "casa" che - ha osservato - offrirà supporto e servizi ai cittadini, con il Presidente della società, dott. Ermes Trovò, e con il consulente personale Sabino De Benedictis, che ne sarà il responsabile: alla cerimonia erano presenti oltre un centinaio di persone tra cui i professionisti del posto che collaborano con l'azienda e diversi assistiti.

Un viatico importante per la Spa leader in Italia nel campo del risarcimento danni e nella tutela dei diritti delle persone, che ha inteso effettuare un investimento importante in una città, Bari, e una regione, la Puglia, dove è ben presente già da diversi anni, grazie al lavoro dei consulenti personali Sabino De Benedictis e

Luigi Cisonna. La nuova sede è anche un riconoscimento del loro impegno, della loro professionalità e abnegazione nonché delle relazioni che hanno saputo intessere.

Con il nuovo point, ubicato in via Giulio Petroni 34, del resto, Studio3A si propone di coordinare e pianificare ancora meglio questa attività e la sua organizzazione nel territorio. L'obiettivo finale è di qualificare ulteriormente il servizio e mettere a disposizione un punto di riferimento anche fisico ai propri assistiti e a tutti quei cittadini che avessero bisogno di sostegno per far valere i propri diritti.

I casi seguiti in Puglia sono infatti numerosi, abbracciano ogni tipologia di sinistro, dagli incidenti stradali ai casi di mala sanità, dagli infortuni sul lavoro ai danni ambientali: spesso si tratta di vicende tragiche, nelle quali sono essenziali le competenze tecniche e giuridiche ma anche il sostegno morale e la massima vicinanza ai propri assistiti. E Studio3A c'è, ora più che mai, per loro e per tutta la comunità, perché molto spesso le battaglie intraprese con e per i danneggiati hanno una valenza più ampia e riguardano tutti.

MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

198



Il periodo tra metà novembre 2018 e metà febbraio 2019 ha visto sviluppi decisivi su alcuni dei grandi fatti di cronaca seguiti da Studio3A, si vedano le sentenze per i femminicidi di Mariarca Mennella e Irina Bacal e le richieste di rinvio a giudizio per la catastrofe di Rigopiano, ma anche l'emergere di nuovi casi mediatici come il contenzioso con Lyoness, tragici sinistri stradali e vicende di mala sanità. Tutte notizie che hanno trovato puntuale riscontro sui principali quotidiani, locali e nazionali, e anche su periodici come il settimanale "Giallo".

45



Anche le emittenti televisive hanno dato molto spazio ai casi gestiti da Studio3A chiedendo la collaborazione dei suoi esperti. Al riguardo, spicca la partecipazione ad un programma di notevole spessore qual è "Tg 2 Dossier" in una puntata dedicata ai femminicidi nella quale la società non è solo intervenuta in trasmissione ma ha anche fornito un contributo determinante per "costruirla". Da segnalare anche i diversi servizi, anche sul Tgr regionale della Rai, dedicati all'impegno sociale di Studio3A-ValoreS.p.A. per sostenere il Padova Millennium basket in carrozzina.

448



Il trimestre in questione, infine, ha registrato un autentico "boom" di uscite nelle agenzie di stampa, Ansa in primis, e negli organi di informazione on line, non solo in quelli locali e regionali ma anche nei siti dei maggiori quotidiani italiani come il Corriere della Sera, la Repubblica, il Messaggero, etc. Non solo. In virtù della partnership con il Millennium Basket, la società è diventata una presenza praticamente fissa anche nel portale del giornale più letto d'Italia, la Gazzetta dello Sport.

MARIARCA MENNELLA "UCCISA DUE VOLTE"

TG2 DOSSIER - 24 NOVEMBRE 2018



Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il noto programma di approfondimento Rai ha dedicato un'intera puntata al fenomeno realiz-

zando un ampio servizio sul femminicidio di Maria Archetta Mennella e sul destino dei suoi due figli minori. La giornalista Frediana Biasutti ha intervistato una delle sorelle della vittima, Virginia, e Riccardo Vizzi, consulente personale di Studio3A-ValoreSpa, che ha assistito fin da subito la famiglia.

DUE SQUADRE DA SERIE A

TGR VENETO, RAI TRE - 20 DICEMBRE 2018



Il Tg regionale Rai ha trasmesso uno splendido servizio sulla realtà del Padova Millennium Basket in carrozzina in occasione della Festa di Natale della

società, sottolineando anche il fondamentale apporto di Studio3A-ValoreS.p.A. e del suo Presidente, dott. Ermes Trovò, per il raggiungimento degli obiettivi sportivi e sociali del club: due "squadre" unite meritevoli della serie A, che è stata effettivamente conquistata al culmine di una stagione trionfale.

I "TRE CUORI" DI STUDIO 3A PER IL SOCIALE

APPROFONDIMENTI, 7 GOLD - 23 DICEMBRE 2018



Anche la principale emittente locale veneta ha riservato molto spazio alla "favola" del Padova Millennium Basket, sia nel Tg sia nel programma "Approfondimenti"

condotto da Fabrizio Stelluto con un'intervista al Presidente di Studio3A-ValoreS.p.A., dott. Ermes Trovò. Il quale, nell'occasione, ha anche presentato il nuovo brand "3A Insieme" che raggruppa tutte le attività rivolte al sociale della sua società e che è simboleggiato da tre cuori.

GUARDRAIL PERICOLOSI, ANAS CONDANNATA A RISARCIRE

TGR SARDEGNA, RAI 3 - 4 FEBBRAIO 2019



Il Tg regionale Rai della Sardegna si è occupato della questione dei guardrail danneggiati o non manutentati che rappresentano un grave pericolo

per gli utenti della strada, alla luce di una sentenza che ha condannato l'Anas a risarcire i familiari di un automobilista deceduto e, in forza dell'esperienza di Studio3A, ha chiesto spiegazioni su come agire in questi casi al consulente personale dott. Michele Balduin, che ha chiarito i vantaggi della via stragiudiziale.

PER IL RISARCIMENTO CONTA IL LEGAME AFFETTIVO LIBERO - 09 DICEMBRE 2018



Anche la stampa nazionale, nella fattispecie il quotidiano "Libero", ha dato ampio risalto alla sentenza con la quale il Tribunale di Treviso ha

riconosciuto ad una giovane nipote il diritto di essere risarcita per la morte del nonno in un incidente stradale anche se i due non abitavano assieme, coronando così una lunga battaglia di giustizia intrapresa dalla famiglia e da Studio3A e affermando un principio al passo con i tempi che fa giurisprudenza.

UN "FOCUS" SULL'ULTIMO LIBRO DI STUDIO 3A IL RESTO DEL CARLINO - 7 FEBBRAIO 2019



Il quotidiano nazionale ha riservato un'intera pagina all'ultimo volume sulle indagini preliminari e la gestione dei sinistri complessi di 3A Edizioni:

il giornalista Mario Bovenzi ha intervistato l'autrice, la giurista Francesca Boscolo, e il Presidente di Studio3A-Valore S.p.A., dott. Ermes Trovò, che ha illustrato il progetto di "cultura giuridica" portato avanti dall'azienda per informare i cittadini sui loro diritti e sugli strumenti per tutelarli.

NIENTE SCONTI PER IL KILLER DI IRINA BACAL IL GAZZETTINO - 21 NOVEMBRE 2018



Anche il principale quotidiano del Nordest si sofferma sulla sentenza che ha confermato la pena di trent'anni per l'ex fidanzato e carnefice della

giovane di Conegliano, accolta con soddisfazione da mamma Galia e Studio3A, che la assiste con l'avvocato Andrea Piccoli.

L'ENNESIMO CASO DI PIRATERIA STRADALE LA NAZIONE - 15 DICEMBRE 2018



Nell'articolo tutta l'indignazione per la sorte toccata al pisano Roberto Ceccarelli, travolto mentre era rimasto in panne con l'auto da un pirata,

indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso, e tutto l'impegno di Studio3A per rendere giustizia alla famiglia.

LA LETTERA PER LA MAMMA VITTIMA DI RIGOPIANO IL CENTRO - 28 DICEMBRE 2018



Ha avuto un'eco nazionale il biglietto scritto per Natale a mamma Valentina, una delle 29 persone decedute sotto il

resort travolto dalla valanga, dalla figlioletta del superstite Giampaolo Matrone, che è tornato a chiedere verità e giustizia assieme a Studio3A.

VA IN OSPEDALE PER UN EMATOMA, MUORE DI INFEZIONE IL MATTINO DI NAPOLI - 5 GENNAIO 2019



Il principale quotidiano del Sud dedica ampio spazio al probabile caso di mala sanità costato la vita a un 68enne di Casalnuovo dopo un calvario durato mesi:

la Procura ha aperto un fascicolo indagando sei medici, i suoi congiunti hanno chiesto il supporto di Studio3A.

IL COMUNE A PROCESSO PER LO "STOP DELLA VERGOGNA" LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 12 GENNAIO 2019



Il giornale dà evidenza alla richiesta di rinvio a giudizio anche per un funzionario del Comune di Laterza per l'incidente costato la vita al piccolo

Tommaso Gallitelli, alla mamma e alla nonna e concausato dalla segnaletica carente. I familiari sono assistiti da Studio3A.

CAMION TAROCCATO, RINVIO A GIUDIZIO PER IL TITOLARE IL MESSAGGERO - 26 GENNAIO 2018



Il quotidiano della Capitale riporta in "prima" il rinvio a giudizio del datore di lavoro di Domenico Di Liscia, il camionista morto carbonizzato in un

incidente a causa di un serbatoio irregolare aggiunto al mezzo. I familiari si sono rivolti a Studio3A.

"LYONESS RENDA LE SOMME ACQUISITE INDEBITAMENTE" L'ARENA DI VERONA - 8 FEBBRAIO 2019



Il quotidiano scaligero racconta della battaglia di Studio3A per tutelare decine di cittadini che hanno investito nella nota

community shopping dopo la pronuncia del Garante, che ha sanzionato l'azienda per pratiche commerciali di natura piramidale e quindi scorrette.

LA PROCURA VUOLE VEDERCI CHIARO LA SICILIA - 09 FEBBRAIO 2019



Il quotidiano annuncia l'apertura di un'inchiesta sull'incidente che ha strappato ai suoi cari la 18enne Vanessa Denaro, con l'iscrizione nel registro degli indagati del


l'investitore e la perizia cinematica a cui ha partecipato anche il consulente messo a disposizione da Studio3A per la famiglia.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Emanuele Giuseppe Jacopo Arianna Andrea Stefano Lorena Sara Chiara Roberta Marco Micaela Alessio Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Nicola Sabino Armando Riccardo Roberta Gicu Giancarlo Salvatore Ernes



LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE VALORE AI DIRITTI


VALORE®
S.P.A.

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende cinque brand: Studio3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico e 3A insieme.


STUDIO3A®
DALL'AVVOCATO AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



e Ermes Simona Diego Alessandra Massimo Veronica Elisa Giulia Mila Federica Silvia Ivie Eva Camilla Nadia Alessandra Wanda Elisa Irene Modestino Marco Andrea Nicola Michele Elisa Martina Sara Angelo Luigi Andrea





STUDIO3A®
DIAMO VALORE AI DIRITTI

Assieme a ...



PADOVA MILLENNIUM BASKET
PALLACANESTRO IN CARROZZINA

*Sostegno
ai Valori
che contano*

Il dott. Ernes Trovò, Presidente di Valore SpA - Studio3A
con Primo Fior, Presidente di Padova Millennium Basket Onlus



STUDIO3A È UN BRAND OF VALORE SPA

VALORE®
SPA



STUDIO3A®
DIAMO VALORE AI DIRITTI



risarcimentofacile.it



3A
EDIZIONI



BlogGiuridico



3A INSIEME®